

**COMUNE DI MASSA MARITTIMA**  
**Provincia di Grosseto**

**Regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni  
civili e della costituzione delle unioni civili**

## Indice generale

Art. 1 - Oggetto e finalità del Disciplinare

Art. 2 - Funzioni

Art. 3 - Individuazione "Casa Comunale" e dei locali per la celebrazione dei matrimoni civili e della costituzione delle unioni civili.

Art. 4 - Tariffe

Art. 5 - Prenotazione di celebrazione e Modalità di pagamento

Art. 6 - Allestimento del luogo di celebrazione

Art. 7 - Danni e responsabilità

Art. 8 - Disposizioni finali

Art. 9 - Entrata in vigore

## **Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili.
2. La celebrazione del matrimonio con rito civile, come regolato dagli articoli 101, 106 e seguenti del Codice Civile e del regolamento di Stato Civile (D.P.R. 396/2000) e la costituzione della unione civile, come regolamentata dalle Legge 20 Maggio 2016, n. 76, è attività istituzionale garantita.

## **Art. 2 - Funzioni**

1. La celebrazione dei matrimoni civili e della costituzione delle unioni civili viene effettuata dal Sindaco nelle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 del D.P.R.3.11.2000, n. 396.
2. Il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile a: dipendenti a tempo indeterminato del Comune, Assessori comunali, Consiglieri comunali, o cittadini italiani che hanno i requisiti per la elezione a Consigliere comunale.
3. L'Ufficiale di Stato Civile, nel celebrare i matrimoni civili e nella costituzione delle unioni civili, deve indossare la fascia tricolore come previsto dall'art. 70 D.P.R. 3/11/2000 n. 396.

## **Art. 3**

### **Individuazione della "Casa Comunale" e dei locali per la celebrazione dei matrimoni civili e della costituzione delle unione civili**

1. La "Casa Comunale", ai fini di cui all'art. 106 del Codice Civile per la celebrazione di matrimoni e di costituzione di unioni civili, è rappresentata da un edificio/sito che stabilmente sia nella disponibilità dell'Amministrazione comunale per lo svolgimento di servizi, propri o di delega statale, che abbiano carattere di continuità ed esclusività.
2. I locali individuati per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili sono:
  - L'Ufficio di Stato Civile
  - Palazzo Comunale presso la stanza del Sindaco;
  - Cortile interno del Museo di Arte Sacra e locali interni dello stesso Museo;
  - Cortile interno dell'Ex Convento delle Clarisse
  - Sala di Lettura della Biblioteca Comunale
  - Giardino d'Arte di Norma Parenti
  - Altri luoghi del territorio comunale, pubblici o privati, a valenza culturale o paesaggistica, normalmente destinati alla collettività, di cui il Comune ha o può conseguire la disponibilità, appositamente individuati con Deliberazione di Giunta Comunale con apposito "Disciplinare" dove saranno dettagliati i requisiti e le modalità richieste per l'individuazione dei siti, che comunque dovranno essere in possesso dei requisiti sostanziali previsti dalle Circolari del Ministero dell'Interno nn. 29 e 10 rispettivamente del 7 giugno 2007 e del 28 febbraio 2014.

## **Art. 4 – Tariffe**

1. Per la celebrazione dei matrimoni o unioni civili presso uno dei luoghi individuati è previsto il pagamento di apposita tariffa determinata dalla Giunta Comunale e differenziata sulla base del luogo di celebrazione e sulla residenza anagrafica dei nubendi.
2. Le tariffe sono calcolate a fronte dei servizi offerti per la celebrazione dei matrimoni e della costituzione delle unioni civili quali: spese gestionali inerenti la pulizia, il riscaldamento, il personale ausiliario, acquisto materiale di rappresentanza per cerimoniale, fornitura tavolo, sedie destinati agli sposi e ai testimoni ed in genere delle modalità di allestimento.

3. Eventuali servizi aggiuntivi potranno essere individuati alla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.

#### **Art.5 – Prenotazione di celebrazione e Modalità di pagamento**

1. E' necessario concordare con l'Ufficiale di Stato Civile, il luogo, la data e l'ora della celebrazione del matrimonio o per la costituzione dell'unione civile onde evitare che le sale o i luoghi scelti siano impegnati per altre cerimonie o per altri fini istituzionali, o che le celebrazioni siano in concomitanza con altre. La richiesta relativa all'utilizzo di un luogo tra quelli previsti all'art. 3, prescelto per la celebrazione, deve essere inoltrata, da parte dei nubendi almeno entro quaranta giorni prima della data del matrimonio, facendola pervenire all'Ufficio protocollo dell'Ente, allegando la ricevuta del pagamento della tariffa. L'Ufficiale dello Stato Civile, entro dieci giorni dalla presentazione della domanda, accorderà l'autorizzazione per l'utilizzo del luogo richiesto ovvero comunicherà le ragioni del mancato accoglimento della richiesta. Il mancato pagamento entro il termine previsto costituisce implicita rinuncia da parte dei richiedenti. La precedenza nella attribuzione della sala o luogo prescelto è stabilita secondo la data di presentazione desumibile dalla registrazione di protocollo.
2. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte, per causa imputabile al Comune si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente versate. Non si darà luogo ad alcun rimborso nel caso che la mancata prestazione sia imputabile alla parte richiedente.
3. Nei giorni in cui si svolge il Balestro del Girifalco (il 20 maggio se festivo o la domenica successiva e il 14 agosto salvo diversa decisione della Società dei Terzieri) e il Torneo Nazionale della Balestra (ogni tre anni) non si può effettuare la celebrazione nel Palazzo Comunale.
4. I matrimoni civili e le costituzioni delle unioni civili possono essere celebrati dal lunedì al venerdì nell'ambito dell'orario di servizio dell'Ufficio Stato Civile, il sabato e la domenica dalle ore 09:00 alle ore 20:00.
5. La cadenza delle celebrazioni consecutive dei matrimoni o delle costituzioni delle unioni civili, nel corso della stessa giornata, a prescindere del luogo di svolgimento, è determinata dall'ufficio di Stato Civile in base alle esigenze di servizio.

#### **Art. 6 Allestimento del luogo di celebrazione**

1. Il luogo di celebrazione messo a disposizione dai privati deve essere allestito dagli stessi in modo conforme alle prescrizioni che saranno dettate dal Comune e riportate in apposito contratto di comodato sottoscritto con ciascuno dei privati con l'indicazione delle norme e delle condizioni riferite ad ogni singola struttura.
2. I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la struttura prescelta con ulteriori arredi e addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.
3. La stanza del Sindaco o le altre strutture – pubbliche o private – dovranno essere restituite nelle medesime condizioni in cui sono state concesse per la celebrazione.
4. Nei luoghi di celebrazione di proprietà pubblica è assolutamente vietato gettare o lasciare in terra riso, confetti, coriandoli o altro.
5. Il Comune di Massa Marittima si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi o altro temporaneamente depositati dai nubendi o da possibili sinistri con danni a cose o persone legata alla mancata osservanza delle norme e prescrizioni imposte.

#### **Art. 7 Danni e responsabilità**

1. Nel caso si verificano danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare delle spese degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitata ai soggetti richiedenti.
2. Nel caso di violazione del 4° o 5° comma dell'art. 6 sarà addebitata al soggetto richiedente una somma stabilita dalla Giunta Comunale a titolo di contributo per le spese di pulizia, fatto salvo il risarcimento dovuto per danni a persone o cose derivanti dall'inosservanza delle prescrizioni imposte.

#### **Art. 8 Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni del Codice Civile, il DPR 3 novembre 2000 n. 396; il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, la legge 20 maggio 2016, n. 76.
2. I privati che mettono a disposizione del Comune le strutture e i siti destinati alla celebrazione sono tenuti a prendere conoscenza del presente regolamento e a sottoscrivere un apposito atto di concessione in comodato, dichiarando espressamente la propria assunzione di responsabilità a garanzia del rispetto delle prescrizioni imposte.

#### **Art. 9 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della sua delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale.